

Sommario

<i>Presentazione</i>	Pag. 3
<i>Assemblea annuale AGIDAE</i>	“ 4
STATUTO AGIDAE: TESTO VIGENTE E MODIFICHE PROPOSTE	“ 5
REGOLAMENTO AGIDAE: TESTO VIGENTE E MODIFICHE PROPOSTE	“ 21
IN BREVE:	“ 29
❖ <i>INPS – Fondo Clero</i>	“ 29
❖ <i>INPS – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti</i>	“ 29
❖ <i>Licenziamenti collettivi: il computo dei dipendenti</i>	“ 29
❖ <i>Deduzioni per religiosi anno 2003</i> <i>(Circ. INPS n. 191 del 22/12/2003)</i>	“ 29
<i>Quote associative 2004</i>	“ 30
CONSULENZA AGIDAE	“ 31

Documenti AGIDAE

*Mensile dell'Associazione Gestori
Istituti Dipendenti dall'Autorità
Ecclesiastica*

**ANNO XVIII - N. 1
GENNAIO 2004**

**DIRETTORE RESPONSABILE
Fr. Secondino Scaglione**

COMITATO DI REDAZIONE

**F. Ciccimarra, M. Bar, D. Gallo,
M. A. Vai, B. Amici, M. F. Chemel,
A. Bertone, P. Moreno, M.
Ippolito, D. Zordan, E. Brambilla,
A. Rizzuto, A. Della Valle, M.
Ganassin, T. Moiraghi**

*Iscrizione al n. 339 del 22/7/1986 del
Registro della Stampa di Roma. Spe-
dizione in abbonamento postale, art. 2,
comma 20/c, L. 662/96 - Filiale di Roma.*

Gratis ai soci

**Stampa: C.S.C. S.r.l.
V. Gian Galeazzo Arrivabene 38
00159 – ROMA**

A G I D A E

Associazione Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica

PRESIDENZA NAZIONALE

P. Francesco CICCIMARRA	<i>Presidente</i>
M. Maria BAR	<i>Vice - Presidente</i>
Sr. Daniela GALLO	<i>Vice - Presidente</i>
Fr. Barnaba AMICI	<i>Tesoriere</i>
Sr. Maria Annunciata VAI	<i>Segretaria</i>

00198 - ROMA - Via V. Bellini 10
tel. 06/8412316 – 8543837
800 – 991469/800 - 991473
fax: 06/8412310/800 - 991472
c.c.p. 39600002
E-mail: agidae@agidae.it
Internet: www.agidae.it



Verso l'Assemblea. Con il via libera dato dal Parlamento e dal Governo alla Riforma Moratti e alla Riforma Biagi si è messo in moto un meccanismo di innovazioni strutturali delle attività che non può non coinvolgere l'organizzazione interna dell'Associazione. Sono trascorsi 15 anni (1989) da quando furono riviste le norme statutarie che hanno consentito all'Associazione una funzionalità in linea con le istanze degli anni appena trascorsi.

Oggi questo modello organizzativo necessita di una ulteriore e più incisiva verifica alla luce delle prospettive di servizio che il rinnovato ordinamento del lavoro e il nuovo disegno di autonomia regionale voluto dal legislatore assegnano alle Associazioni dei datori di lavoro:

- *la stipula e la gestione dei CCNL;*
- *il collocamento;*
- *la costituzione degli enti bilaterali;*
- *la costituzione e la gestione dei fondi interprofessionali per la formazione;*
- *la certificazione dei rapporti di lavoro;*
- *l'arbitrato e la conciliazione delle controversie.*

Dal decentramento legislativo ed amministrativo sul piano regionale ci si attende una differenziazione sempre più marcata della legislazione negli ambiti (scuola, assistenza, sanità, ecc.) ormai riservati in via esclusiva alla competenza delle Regioni, una diversità che non potrà a medio termine non avere ripercussioni sul piano contrattuale e/o gestionale.

Di fronte a tale scenario il Consiglio Direttivo AGIDAE, in data 25/11/2003, ha deciso di rinviare di qualche mese l'Assemblea elettiva per dar modo di rivedere lo Statuto dell'Associazione ed introdurre quei correttivi ritenuti indispensabili per affrontare con maggiore efficienza negli anni a venire i nuovi compiti istituzionali. A tale fine il Consiglio Direttivo ha predisposto alcune variazioni al testo dello Statuto, che saranno "proposte" per l'approvazione all'Assemblea straordinaria il giorno 25 aprile p.v..

Il presente numero di "Documenti AGIDAE" riporta integralmente il testo vigente e le proposte di variazione. Toccherà all'Assemblea discuterle, modificarle e approvarle. L'obiettivo è quello di poter disporre di Organi Sociali più rispondenti alle attuali esigenze. Si legga in particolare sotto questa ottica la proposta di poter ampliare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo a seconda delle competenze, di esigenze territoriali, di necessità funzionali specifiche.

Le modifiche statutarie non saranno sufficienti se non saranno accompagnate da rinnovate risorse umane che sappiano affiancare coloro che da molti anni portano il peso, e l'onore, di questo servizio. Gli Istituti non possono essere lasciati soli nella gestione delle attività; occorrono però nuove "vocazioni" per questa peculiare attività pastorale: la rappresentanza dei Gestori nelle problematiche contrattuali, legali, amministrative, sociali. Occorre che le Congregazioni, e per esse i Superiori Maggiori, si dimostrino sensibili nel mettere al servizio di tutti qualche confratello/consorella esperto/a: dedicare una parte del proprio tempo per il bene e l'utilità di tutti, soprattutto di chi ne ha bisogno, rappresenta un gesto di grande solidarietà e di grande condivisione. Mai come oggi per l'AGIDAE è attuale l'evangelico detto: la messe è molta; gli operai sono pochi..."

P. Francesco Ciccimarra

Assemblea Annuale AGIDAE

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 7 febbraio 2004, a norma dell'art. 15 dello Statuto AGIDAE, ha deliberato la convocazione

dell'ASSEMBLEA ANNUALE

L'Assemblea avrà luogo a Roma, presso la Pontificia Università Urbaniana, in Via Urbano VIII, 16 il 25 aprile 2004 alle ore 8.30 (in prima convocazione) e alle ore 9.00 (in seconda convocazione) con il seguente

o.d.g.

Prima Sessione - Assemblea Straordinaria:

- ❖ Approvazione modifiche statutarie;
- ❖ Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

Seconda Sessione - Assemblea Ordinaria:

- ❖ Relazione del Presidente Nazionale sull'attività annuale
- ❖ Relazione della Segretaria Nazionale
- ❖ Relazione del Tesoriere Nazionale e approvazione del bilancio 2003

STATUTO AGIDAE

TESTO VIGENTE

E

MODIFICHE PROPOSTE

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
---------------------------------	--------------------------------------

Le varianti sono indicate in neretto nella colonna a destra.	
I. NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 <i>E' costituita tra i Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica una libera Associazione senza fine di lucro, con sede in Roma, retta dalle norme del presente Statuto e denominata A.G.I.D.A.E.: Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica.</i>	I. NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 E' costituita tra i Gestori degli Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica una libera Associazione senza fine di lucro, con sede in Roma, retta dalle norme del presente Statuto e denominata A.G.I.D.A.E.: Associazione Gestori Istituti Dipendenti Autorità Ecclesiastica.
Art. 2 L'A.G.I.D.A.E. può istituire in Italia uffici distaccati a livello regionale, zonale, provinciale, le cui competenze saranno stabilite dal Direttivo Nazionale.	Art. 2 L'A.G.I.D.A.E. può istituire in Italia uffici distaccati a livello regionale, zonale, provinciale, le cui competenze saranno stabilite dal Direttivo Nazionale.
Art. 3 L'Associazione ha per scopo: 1. di promuovere nel sociale e presso gli Istituti associati coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri di una sana gestione; 2. di rappresentare il settore datorile nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali; 3. di concorrere a promuovere con le Istituzioni affini e similari, quando richiesto, spirito e forme di collaborazione,	Art. 3 L'Associazione ha per scopo: 1. di promuovere nel sociale e presso gli Istituti associati coscienza dei valori sociali e civili ed i comportamenti propri di una sana gestione; 2. di rappresentare il settore datorile nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche e sindacali; 3. di concorrere a promuovere con le Istituzioni affini e similari, quando richiesto, spirito e forme di collaborazione, fatti salvi

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;</i> 4. <i>di sviluppare i rapporti con enti ed istituzioni facenti parte dell'ordinamento della Chiesa, come parrocchie, diocesi, Conferenza Episcopale ed altri organismi, allo scopo di ricercare degli orientamenti comuni per la soluzione di problemi di interesse generale nel rispetto della propria matrice ideale e religiosa.</i>	l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti; 4. di sviluppare i rapporti con enti ed istituzioni facenti parte dell'ordinamento della Chiesa, come parrocchie, diocesi, Conferenza Episcopale ed altri organismi, allo scopo di ricercare degli orientamenti comuni per la soluzione di problemi di interesse generale nel rispetto della propria matrice ideale e religiosa; 5. di stimolare e favorire, con iniziative opportune, la formazione continua dei gestori e dei dipendenti.
Art. 4 L'A.G.I.D.A.E. svolge le seguenti funzioni: 1. <i>tutela gli associati sul piano economico e sindacale, stipulando accordi di carattere generale e contratti nazionali;</i> 2. <i>organizza direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, economici, previdenziali e sociali e cura pubblicazioni;</i> 3. <i>assume iniziative atte a potenziare la solidarietà tra gli Istituti associati ed intensificare la collaborazione;</i> 4. <i>provvede all'informazione e alla consulenza a favore dei membri sui problemi gestionali.</i>	Art. 4 L'A.G.I.D.A.E. svolge le seguenti funzioni: 1. tutela gli associati sul piano economico e sindacale, stipulando accordi di carattere generale e contratti nazionali; 2. organizza direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi giuridici, economici, previdenziali e sociali e cura pubblicazioni; 3. assume iniziative atte a potenziare la solidarietà tra gli Istituti associati ed intensificare la collaborazione; 4. provvede all'informazione e alla consulenza a favore dei membri sui problemi gestionali; 5. promuove attività di aggiornamento e formazione.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 5 Sono membri soci dell'A.G.I.D.A.E.: 1. Associati: sono gli Istituti retti da Congregazioni religiose o comunque dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, con sede e attività in Italia e con dipendenti retribuiti. Essi, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo. 2. Aderenti sono: • a) Istituti d'ispirazione cattolica, con sede ed attività in Italia, non soggetti all'Autorità Ecclesiastica. Questi hanno diritto di voto attivo, se in regola con il versamento della quota associativa. • b) Consulenti o persone singole che non hanno diritto di voto né attivo né passivo, ma godono dei benefici d'informazione, formazione, consulenza.	Art. 5 Sono membri soci dell'A.G.I.D.A.E.: 1. Associati: sono i singoli Istituti retti da Congregazioni religiose o comunque dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica secondo le norme del Codice di Diritto Canonico, con sede e attività in Italia e con dipendenti retribuiti. Essi, se in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto attivo e passivo. 2. Aderenti sono: • a) Istituti d'ispirazione cattolica, con sede ed attività in Italia, non soggetti all'Autorità Ecclesiastica. Questi hanno diritto di voto attivo, se in regola con il versamento della quota associativa. • b) Consulenti o persone singole che non hanno diritto di voto né attivo né passivo, ma godono dei benefici d'informazione, formazione, consulenza.
Art. 6 L'iscrizione all'A.G.I.D.A.E., da chiedersi mediante la presentazione di regolare domanda da parte del Gestore, è subordinata all'accettazione dello statuto, all'impegno formale di adottare il contratto collettivo di lavoro stipulato dall'A.G.I.D.A.E. con le organizzazioni sindacali dei dipen-	Art. 6 L'iscrizione all'A.G.I.D.A.E., da chiedersi mediante la presentazione di regolare domanda da parte del Gestore, comporta l'accettazione dello statuto, l'impegno di adottare il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dall'A.G.I.D.A.E. con le organizzazioni sindacali dei dipendenti de-

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
denti degli Istituti, al versamento della quota associativa. Sulla domanda di iscrizione decide il Direttivo Nazionale.	gli Istituti, il versamento della quota associativa annua. Sulla domanda di iscrizione decide il Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 7 L'A.G.I.D.A.E., ai sensi dell'art. 18, punto 7 del presente statuto, si riserva il diritto di escludere i membri, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta agli interessati, senza obbligo di notificare le ragioni del provvedimento.	Art. 7 L'A.G.I.D.A.E., ai sensi dell'art. 18, punto 7 del presente statuto, si riserva il diritto di escludere i membri, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, dando comunicazione scritta agli interessati, senza obbligo di notificare le ragioni del provvedimento.
Art. 8 I soci che desiderano recedere dall'Associazione, devono darne comunicazione all'A.G.I.D.A.E. almeno 6 mesi prima.	Art. 8 I soci che desiderano recedere dall'Associazione, devono darne comunicazione all'A.G.I.D.A.E.
II . ORGANI SOCIALI Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono: 1. l'Assemblea Generale 2. il Direttivo Nazionale 3. il Consiglio di Presidenza 4. Il Presidente.	II . ORGANI SOCIALI Art. 9 Gli organi dell'Associazione sono: 1. l'Assemblea Generale 2. il Consiglio Direttivo Nazionale 3. il Consiglio di Presidenza 4. Il Presidente.
Art. 10 L'Assemblea Generale è l'organo deliberante. E' costituita dai delegati degli Istituti associati e di quelli aderenti. Si distingue in assemblea ordinaria e straordinaria. L'as-	Art. 10 L'Assemblea Generale è l'organo deliberante. E' costituita dai delegati degli Istituti associati e di quelli aderenti. Si distingue in assemblea ordinaria e straordinaria. L'assemblea

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>semblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga utile.</i> <i>L'assemblea straordinaria è indetta dal Direttivo Nazionale sia per decisione autonoma sia quando lo richieda almeno 1/3 degli Istituti membri.</i>	ordinaria si tiene almeno una volta l'anno entro il 30 aprile e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga utile. L'assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo Nazionale sia per decisione autonoma sia quando lo richieda almeno 1/3 degli Istituti membri.
Art. 11 <i>E' compito dell'Assemblea ordinaria:</i> <i>1. eleggere il Direttivo Nazionale;</i> <i>2. dettare le direttive generali, deliberare sulle attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;</i> <i>3. approvare il bilancio presentato dal Direttivo;</i> <i>4. ratificare i regolamenti economico-normativi stipulati con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti degli Istituti;</i> <i>5. modificare il regolamento di attuazione dello statuto;</i> <i>6. provvedere ad ogni altro adempimento previsto dal presente statuto.</i>	Art. 11 E' compito dell'Assemblea ordinaria: 1. eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 2; 2. dettare le direttive generali, deliberare sulle attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 3. approvare il bilancio presentato dal Consiglio Direttivo Nazionale; 4. ratificare i CCNL stipulati con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti degli Istituti; 5. modificare il regolamento di attuazione dello statuto; 6. provvedere ad ogni altro adempimento previsto dal presente statuto.
Art. 12 <i>L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.</i>	Art. 12 L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina del liquidatore.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 13 <i>L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono rappresentati la metà più uno dei membri in regola col versamento della quota associativa.</i> <i>In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.</i>	Art. 13 L'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita quando sono rappresentati la metà più uno dei membri in regola col versamento della quota associativa. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Art. 14 <i>Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese con il voto favorevole di metà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto.</i> <i>Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Direttivo Nazionale non hanno voto.</i> <i>Per la modifica dello statuto si richiede la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.</i>	Art. 14 Le deliberazioni dell'assemblea vengono prese con il voto favorevole di metà più uno dei voti espressi dai presenti aventi diritto. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non hanno voto. Per la modifica dello statuto si richiede la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
Art. 15 <i>La data ed il luogo dell'assemblea generale sono fissati dal Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dal Consiglio di Presidenza.</i> <i>La convocazione, con annesso ordine del giorno, è fatta dal Presidente Nazionale 30 gg. prima della data fissata, mediante lettera agli Istituti membri o attraverso gli organi di stampa del-</i>	Art. 15 La data ed il luogo dell'assemblea generale sono fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale o, in caso di urgenza, dal Consiglio di Presidenza. La convocazione, con annesso ordine del giorno, è fatta dal Presidente Nazionale 30 gg. prima della data fissata, mediante lettera agli Istituti membri o attraverso gli organi di stampa dell'Associazione.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>l'Associazione.</i>	
Art. 16 <i>Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto; le altre per alzata di mano e secondo le decisioni dell'assemblea.</i>	Art. 16 Le votazioni per l'elezione delle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto; le altre per alzata di mano e secondo le decisioni dell'assemblea. In caso di parità di voti riportati dal 15.mo e dal 16.mo in elenco, si ritiene eletto colui che ha maggiore età anagrafica. Lo stesso criterio si applica per tutte le altre elezioni.
Art. 17 Il Direttivo Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione. E' composto di 15 membri eletti dall'assemblea generale e dura in carica 3 anni. Si riunisce almeno 3 volte l'anno. E' convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. Ha facoltà di cooptare membri tecnici senza diritto di voto.	Art. 17 Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo direttivo dell'Associazione. E' composto da 15 membri eletti dall'assemblea generale i quali, nella prima riunione dopo l'assemblea, eleggono tra gli stessi il Presidente Nazionale e le altre cariche di cui al seguente art. 18, comma 2. Il Consiglio Direttivo Nazionale così formato, qualora lo ritenga opportuno, potrà designare altri membri, fino ad un massimo di 5, che entrano a far parte a pieno titolo, dello stesso Consiglio Direttivo. Anche questi ultimi dovranno essere scelti tra gli appartenenti ad Enti Ecclesiastici associati. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno, e dura in carica 4 anni. E' convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
	oppure su richiesta di almeno 1/3 dei membri che lo compongono. Ha facoltà di cooptare membri tecnici senza diritto di voto.
Art. 18 E' compito del Direttivo Nazionale: 1. eleggere tra i suoi membri il Presidente Nazionale; 2. eleggere tra i suoi membri 2 Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme al Presidente, formano il Consiglio di Presidenza; 3. promuovere gli interessi dell'Associazione, formulando programmi atti allo scopo; 4. indire l'assemblea generale e preparare l'ordine del giorno; 5. deliberare, in casi di urgenza, su questioni di competenza dell'assemblea generale, salvo la ratifica di questa nella sua prima riunione; 6. proporre nominativi per una Commissione per le trattative sindacali. Presidente di tale Commissione sarà il Presidente Nazionale o, in sua assenza, un membro del Consiglio di Presidenza; 7. deliberare sull'ammissione di associati e aderenti sull'eventuale esclusione di coloro che, con il loro comportamento, compromettono il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;	Art. 18 E' compito del Consiglio Direttivo Nazionale: 1. eleggere tra i suoi membri il Presidente Nazionale; 2. eleggere tra i suoi membri 2 Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere che, insieme al Presidente, formano il Consiglio di Presidenza; 3. promuovere gli interessi dell'Associazione, formulando programmi atti allo scopo; 4. indire l'assemblea generale e preparare l'ordine del giorno; 5. deliberare, in casi di urgenza, su questioni di competenza dell'assemblea generale, salvo la ratifica di questa nella sua prima riunione; 6. proporre nominativi per una Commissione per le trattative sindacali. Presidente di tale Commissione sarà il Presidente Nazionale o, in sua assenza, un membro del Consiglio di Presidenza; 7. deliberare sull'ammissione di associati e aderenti, sull'eventuale esclusione di coloro che, con il loro comportamento, compromettono il raggiungimento degli scopi dell'Associazione; 8. esaminare il bilancio prima di

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
8. <i>esaminare il bilancio prima di presentarlo all'assemblea generale per l'approvazione;</i> 9. <i>stabilire la quota associativa;</i> 10. <i>delegare al Consiglio di Presidenza facoltà proprie;</i> 11. <i>esprimere parere vincolante su atti di amministrazione straordinaria.</i>	presentarlo all'assemblea generale per l'approvazione; 9. stabilire la quota associativa; 10. delegare al Consiglio di Presidenza facoltà proprie; 11. esprimere parere vincolante su atti di amministrazione straordinaria; 12. eleggere fino ad un massimo di 5 membri aggiunti; 13. eleggere eventuali rappresentanti in Enti o Organismi promossi dall'Associazione.
Art. 19 <i>Per la validità delle adunanze del Direttivo è richiesta la presenza di metà più uno dei membri.</i> <i>Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Le schede bianche o nulle non contano. Per l'elezione del Presidente si richiede al primo scrutinio la maggioranza dei 2/3, al secondo la maggioranza assoluta, al terzo la maggioranza relativa.</i>	Art. 19 Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale è richiesta la presenza di metà più uno dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. Le schede bianche o nulle non contano. Per l'elezione del Presidente si richiede al primo scrutinio la maggioranza dei 2/3, al secondo la maggioranza assoluta, al terzo la maggioranza relativa.
Art. 20 <i>L'assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive dalle riunioni del Direttivo Nazionale comporta la decadenza della carica.</i>	Art. 20 L'assenza ingiustificata per almeno 3 volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale comporta la decadenza della carica.
Art. 21 <i>I membri eletti rinunciatari, o che per qualunque motivo</i>	Art. 21 I membri eletti rinunciatari, o che per qualunque motivo de-

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>decadono dal loro mandato, sono sostituiti da coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.</i>	cadono dal loro mandato, sono sostituiti da coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
Art. 22 Il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente Nazionale, dai 2 Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere, è l'organo consultivo del Presidente Nazionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica 3 anni. Si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e quando il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.	Art. 22 Il Consiglio di Presidenza, costituito dal Presidente Nazionale, dai 2 Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere, è l'organo consultivo del Presidente Nazionale e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Dura in carica 4 anni. Si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi e quando il Presidente Nazionale lo ritenga necessario.
Art. 23 Le competenze del Consiglio di Presidenza: 1. <i>attuare le deliberazioni dell'assemblea e del Direttivo;</i> 2. <i>predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'esame del Direttivo, previa verifica dei conti presentati dal Tesoriere;</i> 3. <i>suggerire argomenti da porre all'O.d.g. del Direttivo;</i> 4. <i>delegare al Presidente facoltà proprie.</i>	Art. 23 Le competenze del Consiglio di Presidenza: 1. attuare le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale; 2. predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo Nazionale, previa verifica dei conti presentati dal Tesoriere; 3. suggerire argomenti da porre all'O.d.g. del Consiglio Direttivo Nazionale; 4. delegare al Presidente facoltà proprie.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 24 Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione, con poteri di firma. Dura in carica fino alla scadenza del Direttivo.	Art. 24 Il Presidente Nazionale è il rappresentante legale dell'Associazione, con poteri di firma. Dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 25 E' compito del Presidente Nazionale: 1. presiedere all'ordinaria attività associativa, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione; 2. compiere atti di amministrazione straordinaria previo parere favorevole del Direttivo Nazionale; 3. tenere contatti con le associazioni sindacali dei dipendenti degli Istituti; 4. dirigere gli uffici centrali con l'aiuto del Segretario; 5. indire e presiedere le adunanze del Direttivo Nazionale e prendere con esso, in casi di urgenza, iniziative e decisioni di competenza dell'assemblea, alla cui ratifica saranno sottoposte nella riunione successiva; 6. rappresentare ad ogni effetto l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, sia attivamente che passivamente; 7. affidare ai membri cooptati, di cui all'art. 17, responsabilità specifiche e delegate.	Art. 25 E' compito del Presidente Nazionale: 1. presiedere all'ordinaria attività associativa, provvedendo a tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'Associazione; 2. compiere atti di amministrazione straordinaria previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale; 3. tenere contatti con le associazioni sindacali dei dipendenti degli Istituti; 4. dirigere gli uffici centrali con l'aiuto del Segretario; 5. indire e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e prendere con esso, in casi di urgenza, iniziative e decisioni di competenza dell'assemblea, alla cui ratifica saranno sottoposte nella riunione successiva; 6. rappresentare ad ogni effetto l'Associazione verso i terzi ed in giudizio, sia attivamente che passivamente; 7. affidare ai membri cooptati, di cui all'art. 17, responsabilità specifiche e delegate.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 26 <i>Il Segretario Nazionale cura gli uffici centrali dell'Associazione, la preparazione delle riunioni di assemblea, di Direttivo e l'organizzazione di convegni, dei corsi e degli incontri che la Presidenza promuove durante l'anno.</i> <i>Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti nominati dal Presidente.</i>	Art. 26 Il Segretario Nazionale cura gli uffici centrali dell'Associazione, la preparazione delle riunioni del l'assemblea, del Consiglio Direttivo Nazionale e l'organizzazione di convegni, corsi e incontri che la Presidenza promuove durante l'anno. Può essere coadiuvato da uno o più aiutanti nominati dal Presidente.
Art. 27 <i>Il Tesoriere Nazionale è responsabile della contabilità dell'Associazione; la controlla periodicamente; presenta la situazione economica al Direttivo Nazionale; formula proposte in materia di preventivo; redige il bilancio annuale da sottoporre al Direttivo e da presentare all'assemblea generale per l'approvazione.</i>	Art. 27 Il Tesoriere Nazionale è responsabile della contabilità dell'Associazione; la controlla periodicamente; presenta la situazione economica al Consiglio Direttivo Nazionale; formula proposte in materia di preventivo; redige il bilancio annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale e da presentare all'assemblea generale per l'approvazione.
III. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 28 <i>Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché degli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione.</i>	III. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO SOCIALE Art. 28 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili da essa acquistati o comunque ad essa pervenuti, nonché degli eventuali fondi, accantonamenti, riserve ed avanzi di gestione.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE	STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 29 <i>Le entrate dell'Associazione sono costituite:</i> <i>1. dalle quote associative versate dai membri;</i> <i>2. dalle rendite patrimoniali e da altri proventi;</i> <i>3. dagli eventuali contributi di Enti o privati.</i>	Art. 29 Le entrate dell'Associazione sono costituite: - dalle quote associative versate dai membri; - dalle rendite patrimoniali e da altri proventi; - dagli eventuali contributi di Enti o privati.
Art. 30 <i>L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.</i> <i>Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio sociale il Direttivo Nazionale sottopone all'assemblea generale il bilancio per l'approvazione.</i>	Art. 30 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo Nazionale sottopone all'assemblea generale il bilancio per l'approvazione.
Art. 31 <i>Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria sono compiuti secondo le disposizioni del presente statuto.</i>	Art. 31 Gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria sono compiuti secondo le disposizioni del presente statuto.
IV. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE Art. 32 <i>Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei membri aventi diritto al voto.</i> <i>L'assemblea procederà alla nomina di un liquidatore e determinerà gli enti cui devono essere assegnate le attività residue.</i>	IV. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE Art. 32 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei membri aventi diritto al voto. L'assemblea procederà alla nomina di un liquidatore e determinerà gli enti cui devono essere assegnate le attività residue.

STATUTO AGIDAE TESTO VIGENTE		STATUTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE	
V. NORMA FINALE Art. 33 <i>Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge, ai principi generali del diritto e alle norme del regolamento di attuazione.</i>		V. NORMA FINALE Art. 33 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge, ai principi generali del diritto e alle norme del regolamento di attuazione.	

REGOLAMENTO AGIDAE

TESTO VIGENTE

E

MODIFICHE PROPOSTE

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
-------------------------------------	--

Le varianti sono indicate in neretto nella colonna a destra.									
Art. 1 <i>L'assemblea annuale, oltre ad approvare il bilancio, delibera sulle linee programmatiche.</i> <i>La partecipazione all'assemblea è strettamente legata alla qualità di socio e/o di aderente di cui all'art. 5, n. 2 lettera a) dello statuto.</i> <i>Dato il peculiare carattere economico - sindacale delle linee programmatiche, non è ammessa presenza, neppure per delega, di personale dipendente degli Istituti anche se economo o amministratore.</i> <i>Nel caso di assemblea elettiva, gli associati e gli aderenti di cui al n. 2, lettera a) dell'art. 5 possono essere muniti di delega.</i> <i>Le deleghe possono essere al massimo 5 nel caso di Istituti gestiti da Congregazioni o Enti diversi dal proprio in caso contrario non sussistono limiti.</i>	Art. 1 (Soppresso)								
Art. 2 <i>Il valore del voto è proporzionale alla quota associativa corrisposta, per cui:</i> <table border="1"> <tr> <td>Quota fino a L. 150.000</td><td>1 voto</td></tr> <tr> <td>Quota da L. 150.000 a L. 250.000</td><td>2 voti</td></tr> <tr> <td>Quota da L. 250.000 a L. 400.000</td><td>3 voti</td></tr> <tr> <td>Quota da L. 400.000 in poi</td><td>4 voti</td></tr> </table>	Quota fino a L. 150.000	1 voto	Quota da L. 150.000 a L. 250.000	2 voti	Quota da L. 250.000 a L. 400.000	3 voti	Quota da L. 400.000 in poi	4 voti	Art. 2 Il valore del voto è uguale per tutti gli Associati e gli Aderenti.
Quota fino a L. 150.000	1 voto								
Quota da L. 150.000 a L. 250.000	2 voti								
Quota da L. 250.000 a L. 400.000	3 voti								
Quota da L. 400.000 in poi	4 voti								

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>Le quote suddette sono annualmente aggiornabili.</i> Art. 3 <i>Nel caso di assemblea elettiva viene nominata una Commissione Elettorale composta da un Presidente e almeno 10 membri.</i> <i>E' compito della Commissione Elettorale:</i> • <i>a) assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto;</i> • <i>b) decidere su eventuali reclami attraverso il risultato delle elezioni (i reclami devono essere presentati entro 2 ore dalla proclamazione dell'esito del voto);</i> • <i>c) redigere apposito verbale con l'elenco dal quale risulti il numero dei voti riportati dai candidati.</i> Art. 4 <i>Per le elezioni del Direttivo Nazionale, di cui all'art. 17 dello statuto, è costituita in seno all'assemblea una Commissione Elettorale di almeno 10 membri.</i> <i>Essa viene eletta per alzata di mano dall'assemblea stessa su proposta di almeno 10 soci presenti.</i>	Art. 3 Nel caso di assemblea elettiva viene nominata una Commissione Elettorale composta da un Presidente e almeno 10 membri. Viene eletta per alzata di mano dall'Assemblea stessa su proposta di almeno 10 soci presenti. E' compito della Commissione Elettorale: • a) assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto; • b) decidere su eventuali reclami avverso il risultato delle elezioni (i reclami devono essere presentati entro 2 ore dalla proclamazione dell'esito del voto); • c) redigere apposito verbale con l'elenco dal quale risulti il numero dei voti riportati dai candidati; • d) procedere alla proclamazione dei risultati. Art. 4 Per le elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale, di cui all'art. 17 dello statuto, è costituita in seno all'assemblea una Commissione Elettorale di almeno 10 membri. Essa viene eletta per alzata di mano dall'assemblea stessa su proposta di almeno 10 soci presenti.

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 5 <i>Alle elezioni di competenza del Direttivo Nazionale presiede una Commissione Elettorale composta di 3 membri eletti dal Direttivo.</i> <i>Essi scelgono tra loro un Presidente ed un Segretario.</i>	Art. 5 Alle elezioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale presiede una Commissione Elettorale composta di 3 membri eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale. Essi scelgono tra loro un Presidente ed un Segretario.
Art. 6 <i>Per l'elezione del Presidente Nazionale si procede secondo le norme dello statuto. Ogni consigliere esprime un solo nominativo.</i> <i>I Vice - presidenti, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, sono eletti a maggioranza relativa.</i>	Art. 6 Per l'elezione del Presidente Nazionale si procede secondo le norme dello statuto (art. 19 comma 3). Ogni consigliere esprime un solo nominativo. I Vice - presidenti, il Segretario Nazionale, il Tesoriere Nazionale, sono eletti a maggioranza relativa.
Art. 7 Tra gli Istituti di cui agli artt. 1 e 5 n. 1 dello statuto sono compresi: • <i>collegi, convitti, pensionati studenteschi;</i> • <i>case di cura, per ferie, soggiorno, esercizi spirituali;</i> • <i>centri culturali, sportivi, ricreativi, colonie;</i> • <i>doposcuola, corsi liberi di istruzione tecnica, professionale, di lingue;</i> • <i>istituzioni che perseguono, a norma di costituzione, regola o statuto, finalità di culto, religione, assistenza, beneficenza;</i> • <i>istituti che gestiscono servizi</i>	Art. 7 Tra gli Istituti di cui agli artt. 1 e 5 n. 1 dello statuto sono compresi: • istituzioni scolastiche; • collegi, convitti, pensionati studenteschi; • case di cura, per ferie, soggiorno, esercizi spirituali; • centri culturali, sportivi, ricreativi, colonie; • doposcuola, corsi liberi di istruzione tecnica, professionale, di lingue; • istituzioni che perseguono, a norma di costituzione, regola o statuto, finalità di culto, religione, assistenza, beneficenza;

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
<i>di tipo socio - assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali (case per minori, anziani).</i> <i>Rientrano in tale ambito anche le istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero, sia diocesano che religioso, purché approvate dall'Autorità Ecclesiastica.</i>	• istituti che gestiscono servizi di tipo socio - assistenziale, previsti dalle attuali disposizioni legislative regionali (case per minori, anziani, ecc.: cfr il campo di applicazione dei due CCNL). Rientrano in tale ambito anche le istituzioni rette da persone fisiche appartenenti al clero, sia diocesano che religioso, purché approvate dall'Autorità Ecclesiastica.
Art. 8 <i>Possono chiedere l'adesione all'AGIDAE, ai sensi dell'art. 5, n. 2, dello statuto, persone fisiche o giuridiche, enti, comitati, associazioni, con o senza personalità giuridica, società di persone, cooperative legittimamente costituite.</i>	Art. 8 Possono chiedere l'adesione all'AGIDAE, ai sensi dell'art. 5, n. 2, dello statuto, persone fisiche o giuridiche, enti, comitati, associazioni, con o senza personalità giuridica, società di persone, cooperative legittimamente costituite.
Art. 9 <i>La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve ottenere il parere favorevole del Consiglio di Presidenza e la successiva ratifica del Direttivo Nazionale.</i>	Art. 9 La domanda di adesione, redatta su apposito modulo, deve ottenere il parere favorevole del Consiglio di Presidenza e la successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE
Art. 10 <i>Agli aderenti non viene riconosciuto alcun potere rappresentativo, che rimane invece diritto esclusivo dei membri associati e degli organi previsti dallo statuto.</i>	Art. 10 (Soppresso)
Art. 11 <i>L'adesione dà diritto a ricevere una copia dei contratti di lavoro, i relativi aggiornamenti e modifiche e ogni altra notizia relativa alla gestione dei medesimi. Dà diritto, altresì, alle pubblicazioni costituite dai numeri di "Documenti", che sono curati dall'Associazione.</i>	Art. 11 L'adesione dà diritto a ricevere una copia dei contratti di lavoro, i relativi aggiornamenti e modifiche e ogni altra notizia relativa alla gestione dei medesimi. Dà diritto, altresì, alle pubblicazioni dell'Associazione.
Art. 12 <i>L'appartenenza all'AGIDAE viene rinnovata di anno in anno con la corresponsione della quota associativa stabilita, a norma di statuto, dal Direttivo Nazionale.</i>	Art. 12 L'appartenenza all'AGIDAE viene rinnovata di anno in anno con la corresponsione della quota associativa stabilita, a norma di statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale. I servizi dell'Associazione vengono sospesi qualora non si sia in regola con la quota associativa.
Art. 13 <i>Per il raggiungimento dei fini statuari l'AGIDAE cura, mediante pubblicazioni, convegni di studio, ecc., l'aggiornamento e la riqualificazione dei suoi membri. Può anche istituire a loro beneficio uffici di consulenza sia</i>	Art. 13 Per il raggiungimento dei fini statuari l'AGIDAE cura, mediante pubblicazioni, convegni di studio, ecc., l'aggiornamento e la riqualificazione dei suoi membri. Può anche istituire a loro beneficio uffici di consulenza sia al

REGOLAMENTO AGIDAE TESTO VIGENTE	REGOLAMENTO AGIDAE MODIFICHE PROPOSTE								
<i>al centro che alla periferia.</i> <i>Funzionamento e competenze saranno di volta in volta stabiliti dal Direttivo.</i>	centro che alla periferia. Funzionamento e competenze saranno di volta in volta stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.								
Art. 14 <i>La Presidenza può costituire commissioni di studio eventualmente integrate da esperti e delibera sui risultati delle medesime.</i> <i>Il Presidente Nazionale, sentito il suo Consiglio, può invitare alle riunioni alcuni esperti in relazione ai problemi all'ordine del giorno.</i> <i>NOTE: Nel 1995, a seguito aggiornamento quote associative, la tabella riportata nell'art. 2, è da intendersi nel seguente modo:</i> <table border="1"> <tr> <td>Quota Istituti ex IV categoria</td><td>1 voto</td></tr> <tr> <td>Quota Istituti ex III categoria</td><td>2 voti</td></tr> <tr> <td>Quota Istituti ex II categoria</td><td>3 voti</td></tr> <tr> <td>Quota Istituti ex I categoria</td><td>4 voti</td></tr> </table>	Quota Istituti ex IV categoria	1 voto	Quota Istituti ex III categoria	2 voti	Quota Istituti ex II categoria	3 voti	Quota Istituti ex I categoria	4 voti	Art. 14 La Presidenza può costituire commissioni di studio eventualmente integrate da esperti e delibera sui risultati delle medesime. Il Presidente Nazionale, sentito il suo Consiglio, può invitare alle riunioni alcuni esperti in relazione ai problemi all'ordine del giorno. Eliminata la Nota.
Quota Istituti ex IV categoria	1 voto								
Quota Istituti ex III categoria	2 voti								
Quota Istituti ex II categoria	3 voti								
Quota Istituti ex I categoria	4 voti								

IN BREVE...

INPS – FONDO CLERO: aumentato per i sacerdoti diocesani, iscritti al Fondo Clero, il contributo annuo da versare. Il decreto del Ministero del Lavoro del 24 novembre 2003 ha, infatti, stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2002, il suddetto contributo passa da € 1308,36 ad € 1346,28, in relazione al corrispondente aumento delle prestazioni.

L'INPS, con la circolare n. 2/2004, ha reso noto che il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti risulta fissato, dal 1° gennaio 2004 e per l'intero anno 2004, nell'importo mensile di € 412,18.

LICENZIAMENTI COLLETTIVI: IL COMPUTO DEI DIPENDENTI. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15674 del 20 ottobre 2003, ha chiarito che nei cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni, necessari al fine della qualificazione come licenziamento collettivo, non possono essere comprese le dimissioni e la risoluzione concordata.

DEDUZIONI PER RELIGIOSI ANNO 2003 (Circolare INPS n. 191 del 22/12/2003)

Decorrenza	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi
01/01/2003	402,12
Importi annui	5227,56

QUOTE ASSOCIATIVE 2004

Il Consiglio Direttivo AGIDAE, nella riunione del 20 dicembre 2003, ha deliberato gli importi delle quote 2004, che sono i seguenti:

Istituti	€ 250,00
Persone fisiche	€ 120,00
Consulenti	€ 480,00

Durante il 2004, ciascun Associato disporrà gratuitamente di un indirizzo e-mail, con dominio AGIDAE, sul quale l'Associazione inoltrerà le notizie più urgenti.

CONSULENZA AGIDAE
IN SEDE E FUORI

La segreteria AGIDAE è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30.
Il fax è in automatico ed è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni, festivi inclusi.

A) Membri del Consiglio Direttivo AGIDAE

Giorni	Sedi	Orario	Persone disponibili
Lunedì	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 – 12.00	Sr. Albina Bertone
		15.00 – 18.00	
Martedì	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	15.00 – 18.00	Sr. Albina Bertone
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Mercoledì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Giovedì	AGIDAE	Di massima 11.30 - 13.30 15.00 - 17.30	P. Francesco Ciccimarra
	Istituto Gianelli – Roma Tel e Fax.: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Venerdì	Ist. Gianelli – Roma Tel. e Fax: 06/7013987	13.30 – 17.30	Sr. Maria Ippolito
Sabato	Istituto La Salle – Torino Tel.: 011/8195255 – 8195139 Fax: 011/8195223	8.30 - 12.00	Sr. Albina Bertone

Città	Persone disponibili	Telefono	Fax
Brescia	M. Maria Bar	030/2808307	030/2907931
Milano	Sr. Maria Annunciata Vai	02/27221409	02/2592643
	Sr. Franca Chemel	02/876247	02/8052413
	Sr. Emanuela Brambilla	02/58345224	02/58306174
Rapallo	P. Pierino Moreno	0185/50448	0185/230400
Roma	Sr. Donatella Zordan	333/9656395	

B) Altri consulenti disponibili in sede AGIDAE

Tipo consulenza	Giorno	Orario	Persone disponibili
Consulenza paghe e pensioni	Lunedì	14.30 – 17.30	Rag. Ettore Ferraro
Consulenza assicurativa	Mercoledì	14.30 – 17.30	Marco Conte
Consulenza fiscale	Mercoledì	14.30 – 17.30	Dr. Paolo Saraceno
Progetti finanziati dalla UE e per la formazione e l'aggiornamento professionale	Giovedì	14.30 – 17.30	Dr. Giuseppe Maffeo
Consulenza legale	Venerdì	14.30 – 17.30	Avv. Armando Montemarano

